



**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**UFFICIO AUTONOMO LAVORI**  
**GENIO MILITARE PER IL MINISTERO DELLA DIFESA**

*Via Firenze, 35 – 00184 Roma*

*Indirizzo Telegrafico: UFAULAV – ROMA*

*Posta elettronica istituzionale: [ufulav@geniodife.difesa.it](mailto:ufulav@geniodife.difesa.it)*

*Posta elettronica certificata: [ufulav@postacert.difesa.it](mailto:ufulav@postacert.difesa.it)*



**OGGETTO:** Lavori di adeguamento alla normativa antincendio dei locali n.15-15/A e 15/B del fabbricato n.10 – Caserma Ciarpaglini – Roma.

Importo a base di gara: € 608.581,65 di cui € 54.045,36 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) + IVA al 22%. oltre a € 42.796,63 per somma a disposizione dell' A.D.

**CIG 7876745F96**

**CUP D86D19000010001**

**CODICE ESIGENZA 003414**

## **DISCIPLINARE DI GARA**

## PREMESSA

Il presente disciplinare, costituisce parte integrante e sostanziale della lettera di invito, contiene le norme integrative relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, per via telematica, indetta dal Ministero della Difesa - Ufficio Autonomo Lavori Genio Militare per il Ministero della Difesa, alle modalità di presentazione della documentazione amministrativa e dell'offerta, alla procedura di aggiudicazione, nonché ogni altra ulteriore informazione relativa all'appalto in oggetto ritenuta utile.

L'affidamento in oggetto avverrà mediante procedura negoziata per via telematica attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito M.E.P.A) ai sensi dell'art. 36 comma c e secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta del minor prezzo percentuale ai sensi dell'art. 97 comma 2 e comma 8 del D.Lgs. 50/2016 (esclusione automatica).

Si richiamano e sono da intendersi parte sostanziale del presente disciplinare tutte le prescrizioni, documentazioni e procedure del suddetto M.E.P.A.

L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di annullare o revocare la gara o non procedere all'aggiudicazione della gara stessa, senza che i concorrenti possano rappresentare alcuna pretesa al riguardo.

Alla gara in oggetto potranno partecipare esclusivamente i soggetti che siano in possesso, a pena esclusione dalla gara medesima, dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e speciale previsti dalla normativa vigente per la partecipazione alle procedure di affidamento e specificati nel bando di gara e ai successivi punti 1 e 2 ai sensi ed alle condizioni:

- di cui all'articolo 45 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, "Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (da qui in poi indicato come il "Codice");
- prescritte dal D.P.R. 5/10/2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice" (da qui in poi indicato come il "Regolamento del Codice") per quanto vigente per effetto del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e per quanto non previsto dal D.P.R. 15/11/2012 n. 236;
- prescritte dal 15/11/2012 n. 236 "Regolamento recante la disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture (da qui in poi indicato come il "Regolamento Difesa").

### 1. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E PRESCRIZIONI GENERALI

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare:

- 1.1 operatori economici con idoneità individuale di cui all'art. 45, comma 2, del Codice alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società

cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili);

- 1.2 operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui all'art. 45, comma 2, del Codice alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), oppure da operatori che intendano riunirsi o consorzarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice

**NOTA BENE: E' FACOLTÀ DELLE IMPRESE CONCORRENTI DI PRESENTARE OFFERTA, SIA IN FORMA DI IMPRESA SINGOLA, SIA IN FORMA DI CONSORZIO O RAGGRUPPAMENTO.**

Ai fini della partecipazione, non è indispensabile la costituzione con atto formale, ma è sufficiente che nella domanda (fac-simile in allegato **A BIS**), sottoscritta da tutte le imprese interessate, venga espressa la volontà di costituire il Raggruppamento o il Consorzio. Ai sensi dell'art. 48 del Codice, è espressamente richiesto che l'atto costitutivo, ovvero l'impegno a costituirsi in Raggruppamento o in Consorzio ordinario in caso di aggiudicazione, riporti:

- a) l'indicazione dell'impresa che tra esse assumerà la veste di Mandataria-Capogruppo;
- b) la suddivisione percentuale tra le imprese associate/associande ed i componenti dei Consorzi ordinari degli oneri esecutivi delle opere in caso di aggiudicazione, per ogni singola categoria indicata nel bando di gara. La quota assunta da ciascuna associata o componente del Consorzio ordinario non potrà essere superiore alla potenzialità economico-finanziaria ed alla capacità tecnico-organizzativa della stessa/o, secondo le indicazioni dell'art. 92 del Regolamento del Codice;
- c) ove sia previsto il ricorso al comma 4 dell'art.92 del Regolamento del Codice (impresa cooptata), tale circostanza dovrà espressamente risultare dallo stesso atto costitutivo/d'impegno.

- 1.3 Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

- 1.4 Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e lett. c) (consorzi

stabili) ai sensi dell'art.48, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza, si applica l'art. 353 c.p.. I predetti consorzi, sono tenuti ad indicare in caso di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.

- 1.5 I consorzi devono presentare le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale per le consorziate designate. In caso di violazione, sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, comma 5, lett. m, del Codice, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Il collegamento sostanziale si ritiene verificarsi, nel caso sussistano incroci fra i legali rappresentanti dei consorziati e gli organi di direzione amministrativa e tecnico del consorzio. Nel caso in cui l'Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario, dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo la stipula del relativo contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero alla non approvazione del contratto o alla revoca dell'affidamento.

- 1.6 Ai sensi dell'art. 47 del Codice, i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice devono essere posseduti e comprovati dagli stessi, secondo quanto previsto dal Regolamento, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.
- 1.7 La mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipi ovvero dei consorzi stabili e di quelli di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice che per esso concorrono.
- 1.8 E' vietata l'associazione in partecipazione, ai sensi dell'art. 48, comma 9, del Codice. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti

rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza del suddetto divieto comporta l'annullamento dell'aggiudicazione e la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o in consorzio.

**1.9** Ai sensi dell'art. 89 del Codice, è vietato che la stessa impresa assuma la posizione di ausiliaria nei confronti di più concorrenti ed è vietata la partecipazione contemporanea sia dell'impresa ausiliaria sia di quella che si avvale dei requisiti. In violazione sono esclusi dalla gara i relativi concorrenti.

**1.10** Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).

## **2. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: REQUISITI GENERALI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E REQUISITI**

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso a pena esclusione dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, professionale, economico finanziario e tecnico organizzativo di seguito indicati.

Il possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale, economico finanziario e tecnico organizzativo di seguito indicati, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 e s.m.i., dovranno essere dichiarati, in sede di offerta, mediante l'utilizzo degli allegati.

**Domanda di partecipazione e Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)** che deve essere redatto secondo le modalità indicate nell'art. 85 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 da cui si evinca che l'Operatore Economico sia in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 80, 83, 84, 90 e 134 dello stesso Codice.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico- organizzativo ed economico – finanziario avviene, ai sensi degli art. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità.

### **2.1 REQUISITI GENERALI**

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono:

2.1.1 le cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1,2,3,4 e 5, del Codice;

2.1.2 le cause di divieto o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

2.1.3 **Le condizioni** di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 e s.m.i. o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

2.1.4 **Le cause** di esclusione di cui all'art. 1 bis, comma 14, della Legge 383/2001 e s.m.i., introdotto dall'art.1 comma 2 del Decreto Legge 210/2002 convertito in Legge 266/2002.

Tutte le imprese partecipanti alla procedura, sia impresa singola che consorzio o raggruppamento temporaneo di imprese, le imprese ausiliarie devono, **pena esclusione**, accettare il patto di integrità, allegato al disciplinare di gara e presentato insieme alla documentazione amministrativa.

Costituisce, altresì, **causa di esclusione** il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel suddetto patto di integrità (articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190)

## 2.2 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

Ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. a) del Codice possono partecipare alla procedura i concorrenti con iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia in cui l'Impresa ha sede, ovvero analogo registro dello Stato di appartenenza, ai sensi dell'Allegato XVI del Codice. Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.

## 2.3 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

Possono partecipare alla procedura i concorrenti in possesso dei requisiti di cui al combinato disposto degli artt. 83 e 84 del Codice e del D.P.R. 207/2010.

Ai sensi dell'art. 60 comma 2, del Regolamento del Codice, il concorrente deve possedere, a **pena di esclusione**, attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA per la categoria **OG 1** secondo le disposizioni vigenti regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere di cui al punto III.2.1 della lettera d'invito e se l'importo a base di gara è < di € 150.000,00 possono essere dimostrati ai sensi dell'art. 90 D.P.R 207/2010.

Gli operatori economici in possesso di qualificazione SOA, a **pena esclusione**, devono dichiarare (come da fac-simile in Allegato A), ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000:

- il possesso di attestazione di qualificazione, o più attestazioni se associati/associandi, rilasciato/i da Società Organismi di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità per esecuzione.

- i concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti e alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del Regolamento.

Le categorie e le classifiche devono essere adeguate alle categorie ed agli importi dei lavori da appaltare nel bando di gara.

Se l'importo a base di gara è < di € 150.000,00 possono essere dimostrati ai sensi dell'art. 90 D.P.R. 207/2010.

Prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte, presentate dai concorrenti, l'Amministrazione si riserva di procedere ai controlli sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, con le modalità e gli effetti stabiliti e nel presente Disciplinare di gara.

### **3. RIPARTIZIONE DEI REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARI E TECNICO ORGANIZZATIVI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E PER I CONSORZI PER I LAVORI.**

- a) Ciascun operatore economico partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara, devono possedere i requisiti di carattere generale;
- b) i concorrenti sopra indicati devono altresì possedere i requisiti di carattere speciale – di cui al precedente punto 2.3 con le precisazioni di seguito indicate.

#### **3.1 PER I LAVORI**

- 3.1.1 **per i Raggruppamenti Temporanei di Imprese e per i Consorzi** di cui all'art. 45 co. 2, lettere d), e), f) e g) del Codice, **di tipo orizzontale**, ai sensi dell'art. 92, comma 2 del Regolamento del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per le imprese singole devono essere posseduti, **pena esclusione**, dalla mandataria o da una impresa consorziata nelle misure minime del 40% dell'importo dei lavori; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% dell'importo dei lavori. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei

propri requisiti posseduti, l'impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti e assume le lavorazioni in misura superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

- 3.1.2 **per i Raggruppamenti Temporanei di Imprese e per i Consorzi** di cui all'art. 45 co. 2, lettere d), e), f) e g) del **Codice, di tipo verticale**, ai sensi dell'art. 92, comma 3 del **Regolamento** del Codice i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti, **pena esclusione**, dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie **scorporate** ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti sono posseduti dalla impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, con le stesse modalità di cui al precedente punto 3.1.1, costituendo un raggruppamento **di tipo misto**.

#### **4. ACCETTAZIONE DELL'ATTIVITA' PROGETTUALE POSTA A BASE DI GARA.**

- 4.1 I concorrenti devono dichiarare di aver esaminato il progetto e gli elaborati a corredo posti a base di gara che hanno valore di progetto ai sensi dell'art. 23 del Codice e pertanto è definito in modo tale da consentire l'ultimazione dei lavori nei modi e nei tempi previsti.

#### **5. AVVALIMENTO.**

Per i concorrenti che intendono ricorrere all'avvalimento, di cui all'art. 89 del Codice, è previsto quanto segue:

In forza della sentenza della Corte di Giustizia 10/10/2013, causa n. 94/2012, come chiarito dalla sentenza del Consiglio di Stato (sezione V), 09/12/2013, n. 5874, in ragione dell'importo dell'appalto e della peculiarità della prestazione relativa alla realizzazione delle opere destinate alla difesa nazionale come meglio specificato nel C.S.A., l'avvalimento è limitato, pena esclusione, ad una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione.

E' previsto il divieto di utilizzo frazionato da parte dell'impresa ausiliaria dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che hanno consentito il rilascio dell'attestazione nella categoria.

Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice, il concorrente che fa ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del Codice deve compilare la specifica parte II Sezione C del DGUE.

In tal caso, l'impresa ausiliaria deve presentare a sua volta un DGUE debitamente compilato secondo le istruzioni contenute nella medesima sezione. L'ulteriore documentazione prevista dall'art. 89 del Codice deve essere allegata.

## **6. MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.**

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, avviene, ai sensi degli art. 81 e 216, comma 13, del D. Lgs. 50/2016, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità.

## **7. SOPRALLUOGO**

**7.1. E' fatto obbligo, pena esclusione, di eseguire un sopralluogo con le modalità indicate nel disciplinare di gara al sito dove si eseguiranno le opere nei seguenti giorni ed orari: 29 - 30 aprile 2019 dalle ore 09:30 alle 10:30 presso la caserma "CIARPAGLINI" sita in Via Guido Reni, 22 - 00196 - Roma.**

All'atto del sopralluogo ciascun concorrente, a conferma dell'effettuato sopralluogo, deve ritirare il documento, predisposto dall'Amministrazione (facsimile ALLEGATO D), attestante tale operazione da allegare ai documenti di gara.

**7.2** Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega.

Si precisa che il sopralluogo dovrà essere effettuato da personale dipendente del concorrente e non già personale legato al concorrente da rapporto di lavoro occasionale.

**7.3** In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per

tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori.

7.4 In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.

## **8. SUBAPPALTO.**

8.1 Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice e dalle prescrizioni indicate nello specifico omonimo articolo delle condizioni amministrative allegato allo schema di contratto.

8.2 In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

8.3 La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l'esclusione dalla gara.

## **9. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE.**

9.1 L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da garanzia provvisoria in favore della Stazione appaltante a tutela dell'affidabilità dell'offerta, pari al 2% dell'importo posto a base di gara, ridotta secondo le indicazioni di cui all'art. 93 co. 7 del Codice.

In ogni caso, per fruire del beneficio della riduzione di cui sopra, l'operatore economico dovrà allegare alla garanzia:

1) copia semplice, con dichiarazione di conformità all'originale, delle certificazioni di cui all'art. 93, comma 7, del Codice in corso di validità;

2) in alternativa, dichiarazione resa dal legale rappresentante che attesti il possesso delle certificazioni di cui all'art. 93, comma 7, del Codice e riporti tutti i dati e le informazioni contenute nel certificato originale.

In particolare, la garanzia deve:

a) avere una validità non inferiore a 240 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle offerte.

NOTA BENE: è motivo di esclusione la validità espressa con diciture del tipo "validità di almeno 180 giorni" o "validità di almeno 180 giorni con proroga su richiesta della stazione appaltante" in quanto non soddisfano la specifica prescrizione relativa al termine "non

*inferiore a 240 giorni”; al contrario, sarà ritenuta valida la dicitura “validità di almeno 180 giorni e comunque non inferiore alla durata maggiore prevista dal bando di gara”.*

La garanzia deve essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la stessa su richiesta della stazione appaltante nel caso non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione definitiva e non sia stato ancora stipulato il contratto (combinato disposto art. 93 co. 5 e co. 6 del Codice);

b) prevedere espressamente (art. 93 co. 4 del Codice):

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 co. 2 del codice civile;
- l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta della stazione appaltante;

c) essere intestata a tutte le imprese facenti parte del costituito o del costituendo Raggruppamento Temporaneo.

*Inoltre, deve essere corredata da autentica notarile che accerti l’identità e i poteri di firma del soggetto firmatario della polizza stessa.*

**Lo svincolo della cauzione provvisoria presentata sarà effettuato con le modalità previste dall’art. 93 co. 9 del Codice.**

Nota bene: La garanzia del concorrente aggiudicatario resterà vincolata e dovrà essere valida fino alla costituzione della cauzione definitiva. La garanzia provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

9.1.1 La suddetta garanzia, a scelta del concorrente, può essere costituita:

- a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la sezione di Tesoreria Provinciale di Roma o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore dell’Amministrazione;
- b) mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria che, **pena esclusione**, deve:
  - essere conforme agli schemi di cui al Decreto 12.03.2004 n.123 pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. 11.05.2004 n.109;
  - essere rilasciata da una delle imprese di assicurazione autorizzate dall’IVASS o da uno degli intermediari finanziari, iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs 385/93 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzia e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58.(–a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e della Finanze ex art. 2 co. 1 DPR n. 115 del 30.3.2004).

## NOTA BENE

Nel caso che la cauzione provvisoria venga rilasciata da intermediari finanziari deve essere allegata, **pena esclusione**, copia dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In entrambe le ipotesi, ai sensi dell'art. 93 co. 8 del Codice, l'offerta deve essere corredata **pena esclusione**, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva prevista dall'art. 103 del Codice qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

Tale impegno deve essere corredato, da autentica notarile che accerti l'identità e i poteri di firma del soggetto firmatario dell'impegno stesso

9.1.2 Si precisa che:

- a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell'art. 45, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia, di cui all'art. 93, comma 7, del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 48, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

Ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

9.2 All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà presentare:

- a) **La garanzia definitiva** che sarà costituita, ai sensi dell'art. 103 del Codice, dal soggetto aggiudicatario mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria, è pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 20% la

garanzia fidejussoria è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente il 20%. L'importo così determinato sarà ridotto ai sensi dell'art. 103, comma 1, ultimo paragrafo del Codice, secondo le indicazioni fornite dall'art. 93 co. 7 del Codice medesimo.

La garanzia definitiva dovrà essere:

- a) prodotta in sede di stipula contrattuale;
- b) corredata da autentica notarile che accerti l'identità e i poteri di firma del soggetto firmatario della polizza stessa;
- c) intestata a tutte le imprese facenti parte dell'eventuale costituito o costituendo Raggruppamento Temporaneo.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione sarà svincolata secondo le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

**NOTA BENE:** ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate

## **10. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.**

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; **per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;**
- b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;

- c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

### NOTA BENE

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, la mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi del DGUE di cui all'art. 85 del Codice, possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio con esclusione di quelle afferenti l'offerta economica.

In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione è escluso dalla gara ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice.

10.1 Si applicano per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i..

## **11. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E DOCUMENTI A CORREDO.**

La documentazione amministrativa di cui ai documenti amministrativi elencati al successivo punto 12 dovrà essere inviata per via telematica, scannerizzata, firmata digitalmente ed inserita telematicamente sul M.E.P.A.

Ai fini della partecipazione alla procedura di gara si mettono a disposizione dei concorrenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive richieste nel disciplinare di gara. Si avvisano i concorrenti che, ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, firma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale dalle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso".

## **12. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA PRODURRE PER VIA TELEMATICA TRAMITE M.E.P.A.**

12.1 Gli operatori economici che saranno invitati tramite M.E.P.A., ai fini della partecipazione alla gara, dovranno produrre la seguente documentazione:

**Domanda di partecipazione** con dichiarazione relativa al possesso dei requisiti (**fac simile in allegato A**), sottoscritta, a pena esclusione, dal concorrente o dal legale rappresentante del concorrente munito, pena esclusione, di procura, allegando i seguenti documenti:

- a. **fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore**; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, a pena esclusione, copia conforme all'originale della relativa procura;
- b. **autodichiarazione con allegato PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'ANAC;
- c. **autodichiarazione con allegato documento attestante la garanzia provvisoria**, di cui all'art. 93, comma 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva di cui al punto 9.1 del disciplinare di gara nonché copia delle certificazioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice, con le modalità di cui medesimo punto 9.1.

### **NOTA BENE**

**Le Imprese che partecipano in “avvalimento” dovranno presentare la documentazione completa relativa ai requisiti generali e speciali sia della ditta ausiliaria che ausiliata.**

Domanda di partecipazione in **RAGGRUPPAMENTO CON CONTESTUALE IMPEGNO A COSTITUIRE RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE O CONSORZIO ORDINARIO**, con dichiarazione relativa al possesso dei requisiti (**fac simile in allegato A bis**), allegando:

- a) **mandato di rappresentanza** o dichiarazione di tutte le imprese di costituenda associazione; i documenti allegati dovranno essere distinti per ogni associato e corredati da fotocopia di un documento di identità dei sottoscrittori;
- b) **PASSOE di cui** all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'ANAC;
- c) **documento attestante la garanzia provvisoria** con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 93, comma 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva di cui al

punto 9.1 del disciplinare di gara nonché copia delle certificazioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice, con le modalità di cui medesimo punto 9.1.

Nel caso di **AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE**:

- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

## 12.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Documento di gara unico europeo (dgue) di cui all'art. 85 del Codice, reso ai sensi degli art. 46 e 47 del dpr 445/2000 e smi relativa al possesso dei requisiti da compilarsi a cura di ciascun concorrente /componente il raggruppamento/il consorzio, dall'ausiliaria di cui ai precedenti punti 2 e 3, sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto giuridicamente abilitato ad impegnare il medesimo, corredato da fotocopia di documento di identità in corso di validità o, se del caso, da documentazione idonea a dimostrare i poteri di firma del soggetto sottoscrittore con cui lo stesso, attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 del Codice e precisamente dichiara il possesso di tutti i requisiti richiesti per la partecipazione alla presente procedura, compilando i seguenti campi:

### PARTE I – INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO E SULL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Per le procedure di gara per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea le informazioni richieste dalla Parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che, per generare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore economico.

Parte compilata dalla stazione appaltante ovvero dall'operatore economico

#### PARTE II – INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

In tale parte l'operatore economico deve, tra l'altro, indicare se intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento (sezione C) ovvero se intende subappaltare parte del contratto (sezione D)

#### PARTE III – MOTIVI DI ESCLUSIONE

In tale parte il concorrente deve indicare l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice (Sezioni A, B, C, D\*)

\*per la sezione D vedasi le ulteriori "avvertenze di compilazione"

#### PARTE IV – CRITERI DI SELEZIONE

OMISSIS

#### PARTE V – RIDUZIONE DEL NUMERO DI CANDIDATI QUALIFICATI

#### PARTE VI – DICHIARAZIONI FINALI

Tale parte rappresenta la sottoscrizione, ai sensi del DPR 445/2000 dei contenuti del DGUE. Si ribadisce che al DGUE dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità e, se del caso, idonea documentazione atta a dimostrare i poteri di firma.

### AVVERTEENZE DI COMPILAZIONE

Il concorrente deve porre particolare attenzione alle istruzioni ed alle note poste nel DGUE. Tale modello dovrà essere compilato in conformità alle indicazioni nel medesimo contenute, secondo quanto previsto dall'Allegato 1 "Istruzioni del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione Europea del 6 gennaio 2016 e alle Linee Guida per la Compilazione del Modello Formulario di Documento di Gara Unico Europeo di cui al Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22 luglio 2016".

Con riferimento alla PARTE II: "Informazioni sull'operatore economico – Sezione B: informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico" del DGUE devono essere inseriti i dati relativi del titolare e del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi istitori e procuratori generali dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o di consorzio.

In particolare, si precisa che dovranno essere inseriti sia i dati dei soggetti "in carica" sia di quelli "cessati" dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara specificando, nel campo "se necessario fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma congiunta)" se si tratta di soggetti in carica o di soggetti cessati dalla carica.

**In caso di partecipazione in RTI o in altra forma di aggregazione**, ciascun componente dell'aggregazione deve presentare un proprio DGUE sottoscritto dal proprio legale rappresentante o da soggetto abilitato.

**In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento**, il concorrente deve compilare anche la parte II, Sezione C e presentare oltre al proprio DGUE, anche il DGUE compilato dall'impresa ausiliaria; le imprese ausiliarie devono compilare il proprio DGUE, parte II sezione A e B, parte III e parte IV limitatamente al requisito oggetto di avvalimento, consegnandolo all'impresa concorrente.

**In caso di eventuale ricorso al subappalto**, il concorrente deve dichiarare nella parte II sezione D del DGUE di ricorrere al subappalto.

Qualora i campi del DGUE non consentissero, per lo spazio ridotto, un'adeguata compilazione, i concorrenti hanno facoltà di rinviare ad un documento allegato al DGUE, scrivendo nel DGUE vedasi allegato.

Si precisa che:

**a pena di esclusione**, le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

**a pena di esclusione**, le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

l'operatore economico attesta, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso, a pena di esclusione, dell'attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell'art. 84, comma 4, lett. a) b) e c), del Codice.

**NOTA BENE: nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, costituiti o da costituirsi, devono essere prodotte, a pena di esclusione, le dichiarazioni o le attestazioni riferite a ciascun operatore economico che compone il concorrente.**

### 12.3 DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE MULTIPLA.

La dichiarazione di accettazione multipla, (redatta preferibilmente in conformità al facsimile allegato C), (da inviare tramite M.E.P.A) nella quale il concorrente/l'operatore economico specifichi tra l'altro, **pena esclusione:**

- a) di conoscere ed incondizionatamente accettare il bando di gara e il relativo disciplinare con riferimento a tutte le clausole, dati e prescrizioni del capitolato ad esso allegato e completo di elaborati progettuali e relativo computo metrico;
- b) di aver effettuato il sopralluogo previsto dal bando di gara e di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;
- c) di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. Dichiarare pertanto di prendere atto che il computo metrico non ha valore negoziale. Inoltre la sottoscritta impresa ha controllato il computo metrico - delle lavorazioni costituenti gli eventuali articoli (o gli articoli compensati) a corpo, il cui prezzo è fisso ed invariabile, fermo restando il disposto dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice con le modalità indicate nello schema di contratto e ha tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle quantità e delle voci necessarie, ma non presenti nel computo metrico, per l'esecuzione dell'opera compensata a corpo;
- d) di aver esaminato il progetto e gli elaborati a corredo posti a base di gara che hanno valore di progetto ai sensi dell'art. 23 del Codice e, pertanto, che lo stesso è definito in modo tale da consentire l'ultimazione dei lavori nei modi e nei tempi previsti ed è altresì sufficientemente definito ai fini della redazione da parte del/dei sottoscritti dei relativi disegni ed elaborati di cantiere di adeguamento alle tecnologie e procedure del/dei sottoscritto/i nonché allo stato dei luoghi;
- e) di aver controllato le voci e le quantità del computo metrico attraverso l'esame degli elaborati progettuali e di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta, delle eventuali discordanze nelle indicazioni quantitative e qualitative delle voci rilevabili dalla spesa;
- f) di disporre e comunque avere la possibilità di procurarsi tutti i mezzi d'opera, la manodopera ed i materiali necessari all'esecuzione dei lavori, così come previsti nel capitolato d'appalto;

- g) che alla presente gara non partecipa alcuna altra impresa che si trovi, rispetto al sottoscritto, nelle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile ovvero in situazioni di controllo sostanziale anche per il tramite di soggetti terzi non partecipanti alla gara giusto quanto esplicitato nella specifica dichiarazione allegata;
- h) che l'offerta presentata dalla sottoscritta tiene conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza, di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., di aver preso visione del piano di sicurezza predisposto dalla stazione appaltante e di averne responsabilmente valutato i conseguenti oneri sull'esecuzione dei lavori; delle condizioni previste dal CCNL di categoria e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contributiva, nonché degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81/2008;
- i) di impegnarsi in caso di aggiudicazione a stipulare il contratto entro il termine stabilito dalla Stazione Appaltante nel bando di gara. Qualora entro i termini predetti l'operatore economico non provveda agli adempimenti richiesti, l'Amministrazione potrà procedere senz'altro all'applicazione del disposto dell'art.93 del Codice;
- j) dichiara di essere a conoscenza che eventuali precisazioni di carattere generale (precisazioni tecniche, chiarimenti sulla procedura, comunicazioni inerenti le date di espletamento della gara o documentazione da presentare) ritenute necessarie dalla Stazione Appaltante saranno pubblicate esclusivamente sul sito del committente [www.esercito.difesa.it](http://www.esercito.difesa.it) nella specifica pagina dedicata alla pubblicazione del bando di gara in oggetto ed tramite M.E.P.A., e che tali precisazioni andranno ad integrare a tutti gli effetti la lex di gara;
- k) dichiara di autorizzare espressamente la Stazione appaltante a rendere, mediante PEC (posta elettronica certificata), o altro strumento analogo in caso di operatori concorrenti appartenenti ad altri Stati membri, le comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice, con particolare riferimento alle decisioni prese in ordine alle ammissioni, esclusioni, richieste documentali e di chiarimenti, nonché all'aggiudicazione;
- l) dichiara che gli indirizzi ai quali la Stazione appaltante, a sua scelta, potrà inviare le comunicazioni inerenti la procedura di gara sono i seguenti:

PEC: \_\_\_\_\_

fax: \_\_\_\_\_

domicilio: \_\_\_\_\_

di impegnarsi, infine, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni degli indirizzi di cui al punto precedente in quanto la Stazione appaltante non risponde di eventuali disguidi.

#### 12.4 PATTO DI INTEGRITÀ.

Il Patto di integrità, (**Allegato B da inviare tramite M.E.P.A**) debitamente sottoscritto dal titolare o legale rappresentante dell'impresa partecipante alla procedura in caso di impresa singola ovvero in caso di consorzio, dal consorzio e dalle consorziate designate, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese da tutte le imprese partecipanti allo stesso, ed inoltre le imprese ausiliarie, pena esclusione, accettare il patto di integrità, allegato al disciplinare di gara e presentato insieme alla documentazione amministrativa. Costituisce, altresì, causa di esclusione il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel suddetto patto di integrità (articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190).

#### 12.5 AVVALIMENTO.

il concorrente che ricorre all'istituto dell'avvalimento, oltre alla documentazione indicata dai precedenti punti dal 12.1 al 12.4, deve allegare, pena esclusione, ai sensi dell'art. 89 del Codice:

a) una dichiarazione (fac-simile **allegato E** per lavori) sottoscritta dall'impresa/e ausiliaria/e con cui quest'ultima/attestino:

- 1) il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento e si obbliga verso l'accorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata della prestazione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 2) che non partecipano alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell'art.45 del Codice né si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 80, comma 5, lett. m) del Codice con altri concorrenti che partecipano alla gara;
- 3) che i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che hanno consentito il rilascio dell'attestazione nella categoria messa a disposizione dell'impresa ausiliata non sono utilizzati in modo totale o frazionato nell'ambito dell'appalto.

b) il contratto, in originale o in copia autentica, in virtù del quale l'impresa/e ausiliaria/e si obbliga/no nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- 1) l'oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- 2) la durata;
- 3) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

#### NOTA BENE

A- Nel caso di Raggruppamento Temporaneo d'Impresa costituendo o costituito o Consorzi ordinari le dichiarazioni di cui al punto 12.2 e 12.3 dovranno essere formulate e sottoscritte distintamente da ciascun componente il raggruppamento o consorzio ordinario;

B- Nel caso di Raggruppamento temporaneo per l'esecuzione dei lavori le dichiarazioni di cui al punto 12.2, 12.3 e 12.4 devono essere formulate e sottoscritte da ciascun componente il Raggruppamento;

C- Nel caso di costituendo R.T.I., o Consorzi ordinari le dichiarazioni di accettazione multipla ed il patto di integrità di cui ai punti 12.3 e 12.4 dovranno essere firmate dai rappresentanti dei componenti il Raggruppamento o il Consorzio ordinario.

In caso di RTI o Consorzio ordinario, ciascun componente o consorziato, che ricorre all'istituto del subappalto, dovrà, in ogni caso, anche se non determinante ai fini dell'ammissione alla procedura di gara (art. 105 del Codice) dichiarare espressamente nel DGUE per intero le opere da subappaltare.

D- Nel caso di "Avvalimento":

- le dichiarazioni previste devono essere formulate e sottoscritte distintamente dal concorrente (nel caso di Raggruppamento Temporaneo d'impresa o consorzio ordinario costituendo o costituito distintamente da ciascun associato/associando) e dalla/e impresa/e ausiliarie;
- la dichiarazione di accettazione multipla deve essere firmata dal concorrente (nel caso di costituendo R.T.I. o consorzio ordinario dai rappresentanti delle singole associate o componenti il consorzio) e dall'impresa ausiliaria.

### **13. OFFERTA ECONOMICA**

L'offerta economica dovrà essere formulata secondo le modalità previste dal M.E.P.A. e l'apertura della busta avverrà secondo le procedure del suddetto mercato elettronico, dopo aver provveduto a verificare la documentazione amministrativa inviata dagli operatori economici.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs 50/2016, si rammenta che, in sede di presentazione dell'offerta, il concorrente deve indicare i propri costi della manodopera e i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare, il concorrente deve specificare separatamente tutti i costi della sicurezza quelli che non possono essere assoggettati a ribasso, i costi della manodopera, soggetti a ribasso, oggetto di valutazione della congruità ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice ed i c.d. costi specifici della sicurezza o aziendali (oneri da rischio specifico) assoggettabili a ribasso di gara.

#### **NOTA BENE**

Le imprese devono vagliare opportunamente le condizioni del Capitolato d'appalto e presentare offerte ponderate.

Il concorrente ha l'obbligo di controllare il computo metrico delle lavorazioni costituenti l'articolo (o gli articoli compensati a corpo) attraverso l'esame degli elaborati progettuali posti in visione. Conseguentemente l'offerta dovrà tenere conto delle eventuali quantità nonché delle voci di lavoro necessarie, ma non presenti nel computo metrico, per l'esecuzione dell'opera compensata a corpo.

### **14. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA**

Nel giorno indicato nella lettera d'invito - il seggio di gara, per l'esigenza descritta in oggetto, provvederà a verificare, in seduta pubblica telematica sul M.E.P.A. la documentazione inviata dai singoli operatori economici tramite M.E.P.A e successivamente provvedere all'apertura delle offerte economiche sempre in seduta pubblica telematica con le procedure previste dal M.E.P.A..

Si evidenzia che, qualora nel corso della prima seduta di gara si verificasse la necessità di applicare quanto previsto all'art. 83 c. 9 del Codice, sarà fissata un'ulteriore data per l'apertura telematica delle offerte economiche che si svolgerà sempre in seduta pubblica.

L'aggiudicazione diverrà definitiva a conclusione della procedura prevista dagli art. 32 e 33 del Codice.

### **15. CAUSE DI ESCLUSIONE**

I concorrenti saranno esclusi, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 80 del Codice, in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dalle norme vigenti e alle cause di esclusione espressamente previste nella deliberazione a contrarre.

Nota bene: Ai sensi dell'art. 80, comma 14, del Codice, non possono essere affidatari di subappalti né possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrono i motivi di esclusione contenuti nell'art. 80 del Codice.

a) **IRREGOLARITÀ ESSENZIALI NON SANABILI**

La Stazione Appaltante procederà ad esclusione del concorrente in presenza dei seguenti casi:

- 1) mancata effettuazione del sopralluogo;
- 2) mancata dichiarazione di volontà di ricorso all'avvalimento, di cui all'art. 89 del Codice;
- 3) partecipazione del concorrente, dell'eventuale ausiliaria alla medesima gara con altro concorrente (con esclusione di entrambi gli operatori economici);
- 4) mancata indicazione nella richiesta di subappalto della quota della prestazione che il candidato intende subappaltare qualora questa sia necessaria per documentare il possesso dei requisiti richiesti ai concorrenti singoli o riuniti al momento di presentazione dell'offerta, necessari per eseguire in proprio la prestazione;
- 5) Carenza di qualificazione necessaria per l'esecuzione dei lavori;
- 6) Mancanza del possesso dell'autorizzazione ai sensi del D.M. 14/12/2010 del MEF per gli operatori economici aventi sedi, residenza, domicilio nei paesi inseriti nella c.d. "black list";
- 7) Accertamento di un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi, relativi a due o più offerte.

b) **IRREGOLARITÀ ESSENZIALI SANABILI**

La Stazione Appaltante procederà a dare così al procedimento di cui all'art. 83, comma 9, del Codice, in presenza dei seguenti casi con esclusione di quelle afferenti l'offerta economica:

- 1) Mancata dichiarazione in caso di ricorso all'avvalimento di quanto richiesto dall'art. 89, co 1, del Codice. Il contratto di avvalimento deve risultare stipulato alla data di presentazione dell'offerta;
- 2) mancanza, incompletezza o irregolarità riferita alla garanzia provvisoria a condizione che quest'ultima sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e rispetti la previsione di cui all'art. 93, comma 5, del Codice;
- 3) mancata indicazione all'atto della partecipazione in raggruppamento per i lavori delle quote partecipative delle singole imprese;
- 4) Mancata sottoscrizione della domanda da parte del titolare o del legale rappresentante dell'impresa o di altro soggetto munito di poteri di rappresentanza, fermo restando la riconducibilità dell'offerta al concorrente (che escluda l'incertezza assoluta sulla provenienza);

- 5) mancata accettazione degli obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti previsti nell'ambito dei protocolli di legalità/patti di integrità;
- 6) mancanza delle dichiarazioni sostitutive inerenti il possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale e economico finanziari e tecnico organizzativi da parte dei soggetti indicati nel disciplinare;
- 7) mancanza della dichiarazione di accettazione multipla, di cui al punto 13.5, o mancata sottoscrizione della stessa da parte del concorrente (nel caso di RTI o Consorzio ordinario dei rappresentanti delle singole associate o componenti il Consorzio), e dell'impresa ausiliaria.

La stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente all'attestazione comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.

Nei casi di irregolarità formali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede la regolarizzazione, con la procedura di cui al periodo precedente. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara.

Ai sensi dell'art. 95, comma 15, del Codice ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

**NOTA BENE:** ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

## **16. CRITERIO AGGIUDICAZIONE.**

Offerta del minor prezzo, ai sensi dell'art. 97 comma 2 e comma 8 del D.Lgs. 50/2016 (esclusione automatica) procedendo con le procedure previste dal M.E.P.A.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.

Il criterio scelto corrisponde all'esigenza da parte dell'Ente del più celere esperimento delle procedure di aggiudicazione e tiene conto della circostanza che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dal progetto esecutivo che viene posto a base di gara e dalle lavorazioni standard e ripetitive da eseguirsi.

## **17. INTERPELLO PER SUBENTRO DEI SOGGETTI ALL'APPALTATORE AI SENSI DELL'ART. 110 DEL CODICE.**

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, l'Amministrazione si riserva in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice e di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4 ter, del Decreto Legislativo 6.09.2011, n. 159 ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.

## **18. ANTICIPAZIONE E PAGAMENTO.**

Ai sensi dell'art.35, comma 18, del Codice, l'Amministrazione corrisponderà all'aggiudicatario, qualora richiesta, un'anticipazione del prezzo pari al 20% dell'importo contrattuale (valore del contratto) relativo ai lavori, con le modalità indicate nello schema di contratto.

Il pagamento delle opere eseguite avverrà sulla base di stati di avanzamento lavori al raggiungimento di €. 200.000,00.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'appaltatore, in sede di stipula, dovrà indicare un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i., specificando le generalità e del codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare sullo stesso.

Inoltre dovrà dichiarare di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti nella predetta L.136/2010 impegnandosi, ulteriormente, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo competente per territorio della notizia dell'inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del Codice in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del Codice, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del Codice, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del Codice.

## **19. INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI.**

Qualsiasi informazione inerente la presente gara può essere richiesta all'Ufficio Amministrativo dell'Ente Appaltante:

- Telefono: 06 47356491 / 0647356234
- Pec: [ufaulav@postacert.difesa.it](mailto:ufaulav@postacert.difesa.it)

Eventuali quesiti diretti ad ottenere chiarimenti su semplici aspetti del disciplinare di gara e della lettera d'invito dovranno essere inoltrati tramite piattaforma MEPA, a condizione che pervengano almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza del termine di presentazione offerta.

E' obbligo del concorrente, ai fini della partecipazione alla gara, indicare il domicilio eletto per le comunicazioni, l'indirizzo PEC e il numero di fax al fine dell'invio delle comunicazioni inerenti la procedura di gara.

Si precisa che questa Stazione Appaltante non fornisce risposte su casistiche specifiche riguardanti il possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei singoli concorrenti. La valutazione in ordine ai requisiti posseduti dai singoli concorrenti è rimessa alla Commissione di gara.

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata-PEC o al numero di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato, ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice.

Le comunicazioni verranno effettuate attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC, del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

**In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.**

**In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.**

## **20. TRATTAMENTO DATI PERSONALI.**

Ai sensi dell'articolo 13 D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 si informano i concorrenti che:

- a) Il D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali ed impone di improntare il trattamento ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti di chi conferisce le informazioni cui questa amministrazione correntemente si attiene;
- b) I dati forniti verranno trattati per le finalità istruttorie connesse alla presente procedura di affidamento e potranno essere esibiti, all'occorrenza, innanzi all'Autorità giudiziaria o ad altre Autorità ove siano ritenuti pertinenti per la definizione di un eventuale contenzioso ovvero siano richiesti per le finalità previste dalla legge;

- c) I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti esclusivamente per le finalità indicate;
- d) Il trattamento sarà effettuato sia manualmente che mediante sistemi informatizzati;
- e) Il mancato conferimento dei dati in esame pregiudica la partecipazione alla procedura di affidamento.

**IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**  
**Magg. com. Massimiliano STELLA**

